



INFORMAZIONI RIGUARDO IL WHISTLEBLOWING PER IL SEGNALANTE

La presente Procedura, in applicazione del D.lgs. 24/2023, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico.

Il D.lgs. 24/2023 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Lo scopo della procedura è quello di regolamentare il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni (c.d. whistleblowing), ai sensi del D.lgs. 24/2023, da parte del personale dipendente, di consulenti/collaboratori autonomi e/o di dipendenti/collaboratori esterni di società/fornitori di beni o servizi o che realizzano opere in favore di Reti S.p.A. nonché le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di privacy e delle tutele previste dalla legge per il segnalante, il segnalato e gli altri soggetti coinvolti nella segnalazione (ad es. facilitatori) in merito all'obbligo di riservatezza ed al divieto di ritorsioni.

Scopo della procedura in esame è, altresì, quello di informare adeguatamente tutti i destinatari della disciplina sul whistleblowing dettata dal D.lgs. 24/2023.

Le istruzioni operative, il link di accesso alla piattaforma, nonché l'ulteriore documentazione utile per l'invio della segnalazione sono pubblicati sul sito istituzionale di Reti S.p.A. (di seguito "Reti"), nell'apposita sezione: <https://reti.it/whistleblowing/>.

Reti favorisce una cultura aziendale aperta, improntata all'etica, alla trasparenza e alla responsabilità, ispirata da valori come fiducia, integrità, coraggio, passione, inclusione, attenzione per l'ambiente.

Per questo Reti ha istituito dei canali interni per segnalare informazioni riferibili al proprio personale e/o a terzi relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico e di Condotta di Reti, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure vigenti in Reti. Questi canali non sono disponibili per i reclami commerciali o per le contestazioni e richieste legate a interessi di carattere personale.

Attraverso la partecipazione attiva e responsabile dei dipendenti e di terze parti, che segnalano eventuali comportamenti non conformi, l'azienda è in grado di individuare tempestivamente eventuali irregolarità e adottare le necessarie misure correttive, prevenendo potenziali danni di natura economica o reputazionale.

Cosa si può segnalare?

I contenuti della segnalazione possono riguardare la commissione di illeciti o la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei segnalanti.

Con riguardo alla prima tipologia, le condotte illecite oggetto della segnalazione sono quelle violazioni definite dall'art. 2, comma 1, lettera a del D.lgs. 24/2023, tra cui comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

La Procedura prende in considerazione, e quindi possono essere oggetto di segnalazione, anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico di Reti che non rientrano negli illeciti di cui al D.lgs. 24/2023.

Sebbene le segnalazioni inerenti al Codice Etico non rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto in oggetto, al fine di rendere più omogeneo il processo interno di segnalazione (per tutte le tipologie di segnalazioni previste dal sistema di controllo interno della Società) e nell'ottica di maggior tutela dei segnalanti, la Procedura prende in considerazione anche tale tipologia di segnalazione.

Le condotte illecite segnalate devono, inoltre, riguardare situazioni, fatti, circostanze di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione e, quindi, ricomprendono anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative e/o del rapporto di collaborazione, seppure in modo casuale.

La segnalazione può essere effettuata:

- Quando il rapporto giuridico è in corso;
- Durante il periodo di prova;
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie. Saranno, in ogni caso, prese in carico segnalazioni anonime solo se manifestamente fondate e nel caso dalle stesse emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti; Le segnalazioni anonime ricevute devono essere regolarmente registrate e la relativa documentazione viene conservata secondo i criteri generali di conservazione degli atti rendendo così possibile rintracciarle.

Chi può effettuare segnalazioni e cosa deve indicare?

Le segnalazioni possono essere inviate, anche in forma anonima, da qualunque soggetto che risulti essere legittimo portatore di un interesse nei confronti dell'attività aziendale di Reti, come, ad esempio: dipendenti, ex dipendenti, candidati a posizioni lavorative, partner, fornitori, consulenti, collaboratori e soci.

La segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata, cioè, deve contenere dettagli sufficienti a consentire l'accertamento dei fatti segnalati (es. elementi che consentono di identificare i soggetti coinvolti, il contesto, il luogo e il periodo temporale dei fatti segnalati e documentazione a supporto).

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tale scopo, la segnalazione deve contenere in modo chiaro i seguenti elementi essenziali:

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'ente;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
- Le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati o a cui attribuire i fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Quali sono i canali di segnalazione?

Il D.lgs. n. 24 del 2023 prevede i seguenti canali di segnalazione:

- Interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- Esterno (ANAC);
- Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

In via prioritaria, i segnalanti sono invitati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

Come può essere effettuata la segnalazione?

La segnalazione interna destinata al Gestore delle segnalazioni della Società può essere presentata con le seguenti modalità:

- Trasmissione cartacea della segnalazione (posta ordinaria o con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzate al soggetto gestore della segnalazione), che rechi all'esterno la dicitura "All'attenzione del Gestore delle segnalazioni whistleblowing – riservata personale" a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Via Cappuccini 2, Milano 20122 (Studio Lexiconlegal);
- Consegna brevi manu (ovvero in busta chiusa indirizzata al Gestore delle segnalazioni, con la dicitura riservata personale) presso la sede legale;
- Invio, in forma scritta od orale, della segnalazione mediante la Piattaforma informatica per l'inoltro/acquisizione e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing.

La Piattaforma consente, attraverso una procedura informatizzata di compilazione guidata, di effettuare ed inviare una segnalazione whistleblowing completa degli elementi e delle informazioni come previsto al paragrafo "Contenuto della segnalazione" e secondo le indicazioni contenute nello Schema di Linee Guida ANAC. La Piattaforma, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, consente alla Società di garantire la massima tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione allegata, in quanto provvede all'immediata cifratura della segnalazione attraverso l'utilizzo di strumenti e di un protocollo di crittografia che ne assicurano l'inalterabilità. Alla Piattaforma informatica si accede direttamente tramite la home page del sito istituzionale di Reti: <https://reti.it/whistleblowing/>.

È possibile anche presentare una segnalazione mediante un incontro diretto con i Gestori. Tale richiesta deve essere rivolta ai Gestori delle segnalazioni e deve essere motivata. L'incontro sarà concesso entro un termine ragionevole.

Chiunque riceve una segnalazione, indipendentemente dalla forma (scritta o orale), è tenuto a trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal ricevimento, ai Gestori delle segnalazioni.

Come verranno gestite le segnalazioni? Quali sono le modalità di trasmissione?

Reti provvede a:

- Dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui Reti ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;

- Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- Svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- Dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- Comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

La gestione delle segnalazioni è affidata a dei Gestori delle segnalazioni in composizione plurisoggettiva. Sul piano della normativa sulla privacy, i soggetti che gestiscono le segnalazioni, devono:

- Essere autorizzati al trattamento dei dati personali da parte della Società se si tratta di soggetti interni ed essere destinatari di una specifica formazione in materia di privacy;
- Assicurare indipendenza e imparzialità;
- Ricevere un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing.

Per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni interne effettuate in forma scritta, Reti ha optato per l'utilizzo della piattaforma informatica "Whistlelink" disponibile all'indirizzo web: <https://reti.whistlelink.com/> compilando il modulo a tale scopo predisposto.

La gestione dei canali di segnalazione è rimessa a soggetti formati e competenti in materia, ossia:

- Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Reti;
- Il Direttore Risorse Umane di Reti;
- Un Organismo Collegiale di gestione delle segnalazioni Whistleblowing denominato "Comitato Whistleblowing", cui fanno parte i seguenti membri:
 - Il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Reti;
 - Il Referente Legale di Reti;
 - Il Referente dell'ufficio Amministrazione del Personale di Reti.

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del D.lgs. 24/2023, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una violazione, i gestori potranno:

- procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della persona coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
- Valutare, anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione anonima, inviata da parte dei Gestori, con cadenza annuale, al Collegio Sindacale della Società.

Conflitto di interessi

Laddove la segnalazione riguardi i referenti aziendali incaricati di recepire il risultato della gestione della segnalazione stessa, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare diligente seguito alla situazione creatasi nel seguente modo:

- Se la segnalazione riguarda uno o più membri del Comitato Whistleblowing, quest'ultima sarà gestita dall'Organismo di Vigilanza in concerto con il Direttore HR;
- Se la segnalazione riguarda invece il Direttore HR, essa sarà gestita dal Comitato Whistleblowing e dall'Organismo di Vigilanza.

Il Gestore coinvolto in una segnalazione sarà totalmente estraniato dalla gestione della stessa.

Eventualità di conflitti di interesse verso l'Organismo di Vigilanza non sono configurabili essendo un Organismo Collegiale esterno isolato dalla realtà lavorativa di Reti.

In ogni caso, nell'eventualità remota che il conflitto di interesse non sia risolvibile, si è in presenza di una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito.

Le tutele per il Segnalante

Il D.lgs. 24/2023, adottato in attuazione della direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, ha introdotto una disciplina unitaria dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti nel settore pubblico e privato.

Al segnalante, al facilitatore e alle persone coinvolte nella segnalazione (es. persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, ecc.) è garantita l'assoluta riservatezza.

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Reti vieta, nella maniera più rigorosa, qualunque forma di ritorsione personale o professionale in ragione della segnalazione effettuata. Se si ritiene di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione, è possibile comunicarlo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite l'apposita Piattaforma informatica pubblicata nel sito istituzionale dell'Autorità.

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Segnalazioni all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) tramite canale esterno

Se, dopo aver presentato una segnalazione, non si riceve la conferma di ricezione e/o un feedback sulle azioni intraprese in risposta alla stessa, se ci sono validi motivi per ritenere ragionevolmente (in base a circostanze concrete e informazioni effettivamente disponibili) che alla segnalazione interna non sia dato efficace seguito o che dalla stessa possano derivare misure ritorsive, oppure ancora che la violazione rappresenti un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico, è possibile inviare una segnalazione all'ANAC tramite l'apposita Piattaforma informatica.

Sul sito di ANAC è disponibile l'elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni).

Privacy

Nel corso del procedimento, titolare del trattamento dei dati (come definito dall'art. 4, Regolamento UE 2016/679), è la Società.

Le informative sulla privacy relative alle segnalazioni whistleblowing sono pubblicate sul sito istituzionale.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.